

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Profili Iva della holding di famiglia***

di Angelo Ginex



In materia di **holding di famiglia** una questione particolarmente interessante concernente l'**applicabilità** della **disciplina Iva**, poiché appare evidente che, laddove si giungesse ad una **risposta positiva**, si porrebbe l'ulteriore quesito relativo alla **detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti** ai sensi dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#).

Nel caso di specie la **risposta corretta** è "dipende".

Sul tema è intervenuta con **molteplici pronunce** la Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr., **CGUE sent. C-60/90**; **CGUE sent. C-142/99**; **CGUE sent. C-16/00**), sottolineando che la **holding** debba essere considerata un **soggetto economico ai fini Iva** qualora svolga un'**attività economica**.

Ciò significa che anche la **holding di famiglia** può assumere la qualifica di **soggetto Iva** ogni qualvolta eserciti una **concreta attività in favore delle società partecipate**, disponendo di strutture proprie dirette all'**attività di indirizzo e coordinamento** o ad altri interventi nella gestione delle società partecipate.

Nelle pronunce sopra richiamate, infatti, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato che il **mero acquisto** e la **mera detenzione di partecipazioni sociali "non"** devono essere considerati **attività economiche**. Viceversa un'**attività economica** va ravvisata nella ipotesi in cui la holding **interferisca direttamente o indirettamente** nella **gestione** delle società **partecipate**.

Ad esempio, nel caso in cui la **holding di famiglia** svolga alcuni **servizi remunerati** (amministrativi, finanziari e/o commerciali) in favore delle società partecipate, la stessa assume la **qualifica di soggetto Iva**, dovendo ritenersi che svolge un'**attività economica**.

Occorre sottolineare che, ad ogni buon conto, l'**analisi** deve essere effettuata sotto un **profilo**

**sostanziale** e non meramente formale, nel senso che la holding deve disporre **effettivamente** di una **struttura idonea ad erogare e acquisire servizi**.

Quanto sopra esposto trova fondamento nella **Direttiva comunitaria n. 112/2006**, ove l'**articolo 9, par. 1** stabilisce che: *“Si considera **«soggetto passivo»** chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'**attività economica**, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”*.

Tale disposizione precisa altresì che: *“Si considera **«attività economica»** ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”*.

Dunque appare evidente come la **mera gestione di partecipazioni sociali “non”** sia riconducibile alle **definizioni** di soggetto passivo e attività economica sopra riportate.

Parimenti ciò non sembra possibile alla luce della **normativa domestica** ([articolo 4 D.P.R. 633/1972](#)), che appare ancora più restrittiva laddove individua quelle **attività che “non” sono considerate in ogni caso commerciali**.

Chiarito che la **qualifica di soggetto Iva** dipende dal **“tipo” di attività svolta**, con riferimento all'ipotesi in cui la **holding di famiglia** debba assumere tale qualifica, occorre stabilire quando debba essere ammessa la **detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti** ai sensi dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#).

Secondo quanto previsto dalla disposizione citata, la **detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti** è ammessa nel caso in cui l'**operazione passiva** sia **teleologicamente preordinata** ad un'**operazione attiva**.

Detto in altri termini, è necessario che sussista un'**afferenza diretta** delle **operazioni di acquisto** a quelle **attive** di prestazione di servizi e di cessione di beni.

Ne deriva che la **detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti**, nel caso della **holding di famiglia** che svolga una concreta **attività di gestione** delle società partecipate, dovrà essere riconosciuta ogni qualvolta tali **acquisti** siano **funzionalmente connessi** ad **operazioni attive** soggette ad Iva.

Riprendendo quanto sopra anticipato, quindi, lo svolgimento di un'**attività economica di interferenza diretta o indiretta** nella gestione delle società **partecipate**, legittimerebbe la detrazione dell'Iva sugli acquisti.

Infine meritano un cenno a parte i c.d. **acquisition cost** (ovvero i costi riferiti all'acquisto di partecipazioni), i quali in ambito comunitario vengono trattati come **spese generali**, con la

precisazione che la detrazione dell'Iva è ammessa **integralmente** o in ragione del **pro rata** di detraibilità a seconda che si abbiano **operazioni imponibili o assimilate** e operazioni esenti (cfr., **CGUE sentenza C-83/14**).

Parimenti dovrebbe ritenersi **ammessa** la **detrazione dell'Iva** assolta sugli acquisti nella ipotesi in cui gli **unici servizi** forniti dalla holding di famiglia abbiano ad oggetto la **locazione di immobili** (cfr., **CGUE sentenza C-320/17**).